

Legge Regionale 22/12/2015, n. 26

“Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 23/12/2015, Suppl. Ord.]

Art. 63

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)

1. All’articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), dopo le parole “e i servizi floreali” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5 bis.”.
2. Dopo l’articolo 5 della l.r. 15/2011, è inserito il seguente:
“Art. 5 bis. (Deroghe per i comuni montani)
1. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l’attività di onoranze funebri, l’attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f).”